



Federazione Italiana Sport Equestri

---

**R.G. TRIB. FED n. 13/15**

**(Proc. Disc. P.A. 130/14)**

### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

Riunitosi il giorno 25 del mese di maggio 2015, presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.), così composto:

**Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara** – Presidente

**Prof. Avv. Daniele Piva** – componente

**Prof. Avv. Fabio Iudica** – componente relatore

per decidere in ordine al deferimento nei confronti della minore **F.G.** (Tessera F.I.S.E n. 2357/KG)

#### **Premesso che**

- con atto di incolpazione e rinvio a giudizio depositato in data 2 marzo 2015 con allegata produzione documentale, la minore F.G. è stata rinviata a giudizio dalla Procura Federale per la violazione degli articoli 1, 8 e 33 del Regolamento Nazionale Salto Ostacoli e dell'articolo 2.1 del Regolamento di Giustizia, avendo la minore F.G. (erroneamente identificata per un mero errore materiale di trascrizione con il nome "*Silvia Gaetano*") partecipato al Concorso Ippico Nazionale di Salto Ostacoli BO\* del 15 e 16 novembre in Casale di San Nicola (BT), con un cavallo diverso da quello iscritto e con passaporto scaduto;
- visto l'articolo 47, comma 1 R.G., il Presidente del Tribunale ha fissato pertanto l'udienza di discussione per la data odierna, disponendone la comunicazione all'incolpata e alla Procura Federale;
- la minore F.G. non ha depositato alcuna memoria difensiva;



- all'udienza odierna sono comparsi il Procuratore Federale il quale si è riportato a quanto indicato nel proprio atto e alle proprie richieste e la minore F.G. – assistita dal proprio padre, esercente la potestà genitoriale -, la quale, oltre a riconoscere nuovamente di aver commesso il fatto, ha manifestato rammarico;

**Rilevato che**

- dalla documentazione in atti e dalle indagini svolte e dagli accertamenti effettuati, e in particolare dalla relazione del Presidente della Giuria e del Medico Veterinario incaricato (cfr. doc. n. 1 Procura Federale) nonché dalle dichiarazioni rese alla Procura dalla stessa incolpata risulta in modo inconfutabile che quest'ultima abbia partecipato al Concorso di cui in premessa con un cavallo diverso da quello iscritto e con passaporto scaduto;

**P. Q. M.**

Il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli articoli 1, 8 e 33 del Regolamento Nazionale Salto Ostacoli e l'articolo 2.1 del Regolamento di Giustizia,

**tenuto conto**

- che, per quanto consta a questo Tribunale, non risultano precedenti violazioni del Regolamento a carico della minore F.G.;
- che la sanzione prevista per costante giurisprudenza di questo Tribunale viene normalmente indicata in mesi 3 (tre);
- che avendo la minore F.G. ammesso la propria responsabilità e collaborato fattivamente, la sanzione prevista può essere ridotta;
- che tenendo conto della minore età della stessa incolpata all'epoca in cui è stato commesso il fatto, la sanzione prevista può essere ulteriormente ridotta,



Federazione Italiana Sport Equestri

---

**applica**

alla minore F.G., in epigrafe generalizzata, la sospensione per mesi 1 (uno) e mezzo da ogni attività agonistica e da ogni carica e/o incarico sociale, incaricando la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e alla minore F.G., curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi di cui all'articolo 13 del nuovo Regolamento di Giustizia.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, il giorno 25 maggio 2015.

**PRESIDENTE:** F.to. Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara

**CONSIGLIERE:** F.to. Prof. Avv. Daniele Piva

**CONSIGLIERE RELATORE:** F.to. Prof. Avv. Fabio Iudica